



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.1966/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VII e II.

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Promozione di strumenti di contabilità ambientale e di una politica di acquisti verdi per perseguire lo sviluppo sostenibile e la riforma della governance locale" (Reg.Gen.n.407)**

Ad iniziativa del Consigliere Nicola Caputo.  
Depositata il 12 dicembre 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** gli articoli 17 e 54 del Regolamento interno

**RIASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

- VII Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 5 GEN. 2009

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione

Il presente progetto di legge si propone di introdurre nell'ordinamento regionale la promozione di strumenti di contabilità ambientale, in particolare del bilancio ambientale, e degli acquisti verdi per la pubblica amministrazione per perseguire lo sviluppo sostenibile e la relativa riforma della governance locale.

### **La contabilità ambientale nella Regione**

Con il **termine di contabilità ambientale** si intende un sistema che consente di rilevare, organizzare, gestire e comunicare informazioni e dati ambientali, espressi in unità fisiche e monetarie. I dati e le informazioni riguardano lo stato dell'ambiente e gli effetti delle politiche sull'ambiente, nonché l'interazione tra società, economia e ambiente. La contabilità ambientale viene utilizzata come strumento di supporto del processo decisionale in materia di sostenibilità dello sviluppo, sia nel settore pubblico (contabilità ambientale pubblica) che nel settore delle imprese (contabilità ambientale privata).

Della contabilità ambientale fa parte il bilancio ambientale locale, che costituisce un sistema di rendicontazione dei principali effetti delle politiche dell'amministrazione locale sull'ambiente attraverso l'ausilio di conti fisici (indicatori) e conti monetari (riclassificazione del bilancio economico-finanziario).

Il **bilancio ambientale**, in sintesi, è concepito come strumento di supporto alle decisioni degli amministratori locali, nell'ottica della sostenibilità dello sviluppo, con una visione trasversale che consente di rendicontare gli effetti ambientali delle principali politiche attuate dall'ente locale nel suo complesso.

Infatti, la **contabilità ambientale pubblica** trova la sua prima definizione all'interno del **Rapporto Burtland del 1987** e, dagli anni '90 in poi, è stato al centro del dibattito mondiale in materia di ambiente e sviluppo: dalla **Conferenza ONU svoltasi a Rio nel 1992**, con l'approvazione dell'**Agenda 21**, all'adozione della **Carta di Aalborg nel 1994** (Carta delle città europee per lo sviluppo sostenibile), fino alla Risoluzione di Valencia nel 1995 (Carta delle Regioni Europee per l'Ambiente) e alla **Conferenza di Göteborg del 1997**. In quell'occasione, a cinque anni di distanza dall'adozione dell'Agenda 21, fu sottoscritta la "Risoluzione di Göteborg", in cui si legge che *"le Regioni sono gli attori-chiave nello sviluppo sostenibile"* e che le azioni da loro controllate e influenzate hanno un impatto a livello nazionale e globale.

A livello comunitario, il **Quinto programma d'azione in materia ambientale**, intitolato per l'appunto "Verso lo sviluppo sostenibile", prevedeva un'apposita azione orizzontale intitolata *"Istituzione di un sistema di contabilità ambientale"*.

A tal fine, quando si parla di contabilità ambientale si usa una formula innovativa dietro la quale vi è l'intento di far dialogare conti ambientali e conti economici istituzionali. Solo per questa via, infatti, è possibile misurare i costi dello sviluppo e valutare se si stia o meno procedendo per la strada di uno sviluppo sostenibile, ossia di uno sviluppo economico e sociale che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali dalle quali dipendono il proseguimento dell'attività umana e lo sviluppo futuro. In tal senso, è fondamentale evidenziare che la Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57/2002 *"Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia"* colloca tra i principali strumenti a supporto dello sviluppo sostenibile l'introduzione di una contabilità ambientale ossia di un sistema di contabilità in grado di contabilizzare entità, uso e stato di conservazione delle risorse naturali a fianco dei tradizionali strumenti di misura del benessere economico (PIL).

Il documento in parola sottolinea da una parte la necessità di integrare il ragionamento economico con un'analisi degli aspetti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, dall'altra la necessità di costruire l'informazione statistica necessaria a supporto delle decisioni, in modo da favorire tale integrazione, attraverso la predisposizione di idonei strumenti statistico-contabili.

Gli attuali modelli di sistema di contabilità economico-finanziari hanno mostrato, in particolare negli ultimi anni, tutti i loro limiti in termini di rilevanza dei costi occulti correlati alla situazione ambientale. Tali modelli si basano infatti sugli assunti dell'infinita disponibilità delle risorse naturali e dell'infinita capacità degli habitat naturali di assorbire le sostanze di rifiuto che il sistema produttivo emette in varie forme. E' apparso con evidenza che questi costi occulti, benché inconsistenti per il sistema economico, ricadono sulla collettività e sugli habitat globali sotto forma di esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e di peggioramento della qualità di quelle rinnovabili, di inquinamento di aria, acqua e suolo, di spese per il ripristino e per il risarcimento, di cambiamenti climatici e geomorfologici in passato neppure immaginabili. La contabilità economica nazionale e locale, per come si è strutturata nel corso degli anni, non riflette la qualità ambientale di un paese.



## Consiglio Regionale della Campania

Viceversa, affinché lo sviluppo sia sostenibile, è fondamentale che i costi nascosti dell'ambiente siano inseriti o comunque tenuti in considerazione nella programmazione economica e nei bilanci nazionali e locali. Proprio in questa direzione si muove il presente progetto di legge attraverso la promozione e il sostegno di attività di sperimentazione di sistemi di contabilità ambientale da parte degli enti locali presenti sul territorio regionale e da parte della Regione stessa.

Il presente progetto di legge intende promuovere l'adozione sperimentale, da parte di comuni e province, di propri bilanci ambientali accanto ai tradizionali bilanci economico-finanziari. Il progetto di legge prevede una attività di sperimentazione coordinata e finanziata dalla Regione.

Prevede, inoltre che anche la Regione adotti, anche in via sperimentale, a partire dal triennio 2009-2011, un proprio bilancio ambientale contestualmente al bilancio economico-finanziario.

### **Gli acquisti verdi nella Regione**

Si intende per Green Public Procurement (GPP) ovvero Acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Da tale definizione derivano alcune considerazioni che è bene sottolineare.

Il GPP ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e di orientarne le scelte su beni e servizi che presentano i minori impatti ambientali; può avere quindi un ruolo molto importante per la diffusione di un mercato e di una cultura più attenti all'ambiente.

Va in particolare sottolineato come l'integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita di un prodotto, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla produzione, all'uso e allo smaltimento del prodotto, ma anche i costi effettivi che tale prodotto ha per la collettività.

Questa impostazione è quella che emerge dalla strategia europea "Politica Integrata dei Prodotti (IPP)" che ha come documenti di base il Libro Verde e la Comunicazione della Commissione sull'IPP.

La Politica Integrata dei Prodotti ha lo scopo di rafforzare ed orientare le politiche ambientali riguardanti i prodotti e i servizi per promuovere lo sviluppo di un mercato più "ecologico", incentrandosi, a tal fine, sul sistema prodotto / servizio con un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita; propone una serie di strumenti e strategie mirati a indirizzare la progettazione, stimolare la domanda e l'offerta, favorire scelte informate dei consumatori e integrare le considerazioni economiche con quelle ambientali.

L'approccio IPP si basa sulla constatazione che un intervento sul lato del mercato possa agevolare il conseguimento di obiettivi ambientali in maniera più efficace e in sinergia con le politiche ambientali settoriali. Ecco perché il GPP è considerato uno degli strumenti operativi più importanti nell'ambito della Politica Integrata dei Prodotti ed è una leva di mercato atta a valorizzare i risultati resi possibili dall'utilizzo sinergico di una serie di altri strumenti contenuti nella "cassetta degli attrezzi" della IPP.

Non va dimenticato come, attraverso gli acquisti pubblici, sia possibile incidere anche su altri aspetti della sostenibilità, in particolare integrando criteri sociali ed etici; a questo proposito si può parlare anche di Acquisti Sostenibili o SPP (Sustainable Public Purchasing).

Per avere un'idea del potenziale del GPP sul mercato europeo basti considerare che i volumi di spesa per acquisti delle PA in Europa sono mediamente pari al 16,3% del PIL (corrispondenti a 1.500 miliardi di Euro); la domanda di prodotti e servizi "ecologici" potrebbe quindi interessare larghe fette delle transazioni commerciali europee, influenzando il mercato, le imprese e i prodotti / servizi ivi presenti e favorendo il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale.

Un'azione sistematica di introduzione di criteri ecologici nelle forniture pubbliche che persegue l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei prodotti e di orientare il mercato in senso ecologico, può avere una particolare rilevanza nel contribuire ad affrontare diversi problemi ambientali. L'utilizzo del GPP, in sinergia con gli altri strumenti IPP, può produrre significativi risultati ambientali strategici quali ad esempio la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della produzione di rifiuti o della produzione di sostanze pericolose. Va anche evidenziato come il GPP ha anche altre implicazioni per l'Ente che lo applica e in generale per il contesto delle politiche ambientali ed economiche:



## Consiglio Regionale della Campania

- favorisce la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili anche presso le aziende private e i singoli cittadini, attraverso il ruolo di esempio che le PA possono rivestire nei confronti dell'opinione pubblica;
- favorisce la razionalizzazione della spesa pubblica, da un lato tramite la diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi non necessari non solo presso chi materialmente effettua gli acquisti ma anche da parte del personale che a vario titolo opera presso gli uffici pubblici, dall'altro tramite la diffusione di un approccio più corretto per valutare il prezzo del bene/servizio oggetto d'acquisto. Il GPP infatti:
  - facilita una considerazione del costo totale di un bene/servizio da acquistare, includendo, accanto al prezzo, anche i costi indiretti (connessi all'utilizzo e allo smaltimento del prodotto stesso) in modo da effettuare scelte d'acquisto efficienti dal punto di vista economico-finanziario in un'ottica di medio e lungo termine (approccio LCC – Life Cycle Costing);
  - favorisce l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente, coinvolgendo in modo trasversale settori che tradizionalmente non si occupano di ambiente (economato) e settori che possono incidere notevolmente sulle performance ambientali dell'ente, quali i trasporti, le infrastrutture e l'edilizia. Inoltre supporta i diversi strumenti di politica ambientale, coerentemente con la logica della Politica Integrata dei Prodotti promossa a livello europeo, quali i programmi di miglioramento predisposti nell'ambito di processi EMAS o ISO 14001 o i piani d'azione dell'Agenda 21 o semplicemente la volontà politica dell'ente di migliorare i propri impatti ambientali e dimostrare i risultati internamente ed esternamente;
  - favorisce la diffusione di una cultura ambientale sia nel mercato dell'offerta che della domanda. La politica degli acquisti verdi permette di rafforzare in maniera significativa presso gli operatori economici gli stimoli esistenti in favore della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel campo delle tecnologie ambientali;
  - favorisce l'accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici in quanto mette in prima linea la responsabilità e la capacità di ottimizzare da un punto di vista economico e non solo finanziario le scelte d'acquisto. A livello italiano il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha recepito le prescrizioni normative in materia di GPP contenute nelle Direttive Comunitarie, introducendo, in qualche passaggio, input più vigorosi di quelli di matrice comunitaria sull'opportunità di prendere in considerazione aspetti ambientali e sociali.

In particolare: l'art. 2 ha introdotto la possibilità di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile; l'art. 68 (art 26 Direttiva Europea 18/2004) "Specifiche tecniche" impone esplicitamente che le specifiche tecniche "Ogni qualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale".

Per quanto concerne le altre prescrizioni pertinenti recepite dal D. Lgs. 163/2006 sono contenute nei seguenti articoli: art. 40 e art. 42 sulle capacità tecniche e professionali (art. 48 Direttiva Europea 18/2004); art. 44 sulle norme di gestione ambientale (art. 50 Direttiva Europea 18/2004); art. 58 che inserisce le componenti di sostenibilità ambientale

tra quelle che permettono di considerare un appalto "particolarmente complesso" e quindi di ricorrere al "dialogo competitivo"; art. 69 sulle condizioni di esecuzione dell'appalto (art. 26 Direttiva Europea 18/2004).

La Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia Ambientale Italiana 2002/2010" aveva già previsto "l'integrazione del fattore ambientale sul mercato" attribuendo al settore pubblico "il ruolo fondamentale nello stimolare l'offerta" e aveva stabilito, come obiettivo da raggiungere entro il 2007, che almeno il 30% dei beni acquistati dalle pubbliche amministrazioni, risponda anche a requisiti ecologici.

Altra normativa nazionale che ricadrà nell'ambito d'intervento del Piano d'Azione per il GPP è il DM n. 203/2003, che ha introdotto in capo a tutti gli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico, l'obbligo di approvvigionarsi con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato proveniente dal post consumo, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, in misura pari ad almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale. A questo proposito è necessario sviluppare alcune riflessioni sulle problematiche attuative che tale norma ha avuto sino ad oggi, che suggeriscono l'esigenza di riconsiderarne la formulazione ed i concetti di base. Si sottolinea infatti che la valutazione di "prodotto ecologico" nella logica del GPP è basata su considerazioni che, come già detto, afferiscono a tutto il ciclo di vita e a tutti gli impatti dallo stesso generati, a differenza dei prodotti che possono essere ammessi al Repertorio del Riciclaggio, valutati solo sulla base del fatto che debbano essere costituiti da materiale riciclato proveniente da postconsumo.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.1

(Finalità)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale – 1998), la presente legge è diretta a promuovere, in collaborazione con le province e i comuni ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati, attività di sperimentazione coordinata e definizione di procedure e pratiche riconosciute di contabilità ambientale pubblica. L'attività di sperimentazione è diretta alla integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica e di rendere puntuale e trasparente l'informazione e la rendicontazione ai cittadini.

2. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302 "Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" e nel programma "Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia" approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione economica con delibera del 2 agosto 2002, n. 57, le stazioni appaltanti della pubblica Amministrazione introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale Green Public Procurement – di seguito denominato GPP - rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato e a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) Bilancio ambientale: Documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all'interno, per mezzo del quale l'organizzazione descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo approccio strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale, le azioni messe in atto per la protezione ambientale e documenta, con dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto e gli aspetti finanziari connessi con l'ambiente (spese correnti e di investimento);
- b) Bilancio ambientale di un ente locale: documento riguardante la sostenibilità ambientale dello sviluppo approvato ogni anno, contestualmente ai documenti di programmazione economico finanziari e di bilancio;
- c) Sistema dei conti ambientali: l'insieme delle informazioni che, descrivono:
- la consistenza e la variazione del patrimonio naturale;
  - le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale;
- d) Green Public Procurement (GPP): l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.3  
(Bilanci ambientali)

1. I bilanci ambientali sono adottati tenendo conto degli obblighi internazionali, degli indirizzi dell'Unione europea e delle migliori pratiche diffuse a livello nazionale e internazionale, e delle sperimentazioni e ricerche già condotte con la partecipazione della Regione medesima e dei Comuni e delle Province della Campania, osservando, in particolare, i seguenti principi:

- a) il miglioramento della governance, la corretta informazione, la trasparenza, la responsabilità verso i cittadini;
- b) la finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e regionali, attraverso l'analisi degli effetti e degli impatti ambientali delle politiche dei diversi livelli di governo locale;
- c) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni ed articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
- d) la possibile integrazione con altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.4  
(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini della elaborazione dei bilanci ambientali, la Regione, le Province ed i Comuni adottano un sistema di conti ambientali.
2. I sistemi di contabilità ambientale consentono di adottare e approvare bilanci ambientali, intesi come documenti di previsione e rendicontazione, riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.5

(Bilancio ambientale della Regione Campania)

1. Per il triennio 2009-2011 la Regione adotta, in via sperimentale, un bilancio ambientale che approva contestualmente al bilancio economico finanziario.
2. Il bilancio ambientale della Regione è redatto secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.
3. Per lo stesso triennio 2009-2011 il bilancio ambientale della Regione può essere adottato anche in forme parziali con riferimento ad alcuni settori delle attività regionali.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.6

Bilanci ambientali locali

1. Al fine di cui all'articolo 1, comma 1 la Regione promuove o aderisce a progetti, diretti alla sperimentazione e alla diffusione, in particolare presso i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, di bilanci ambientali idonei all'integrazione con gli strumenti di contabilità degli enti pubblici territoriali.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.7

(Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici)

1. I Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici sono adottati tenendo conto degli indirizzi dell'Unione Europea e delle migliori pratiche diffuse a livello nazionale e internazionale. Nella definizione del Piano, le Amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti, privilegiando prodotti che, a fine vita, abbiano componenti riutilizzabili o riciclabili;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

2. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) edilizia;
- c) contratti di servizio per la gestione degli edifici;
- d) manutenzione delle strade;
- e) gestione del verde pubblico;
- f) servizi energetici;
- g) attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio e relativi materiali di consumo;
- h) abbigliamento e calzature;
- i) cancelleria;
- l) ristorazione;
- m) materiali per l'igiene;
- n) trasporti.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.8

(Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici della Regione e delle autonomie locali)

1 La Regione, le Province e i Comuni con popolazione residente superiore ai cinquemila abitanti, approvano, entro dodici mesi dalla approvazione della presente legge, un piano triennale denominato "Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici" finalizzato ad orientare le stazioni appaltanti di propria competenza all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di convertire al termine del primo triennio almeno il trenta per cento della spesa complessiva prevista e di aumentare la percentuale del dieci per cento per ogni triennio fino al raggiungimento di almeno il sessanta per cento.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.9

(Strumenti organizzativi e ruolo della Regione)

1. In ogni caso la Regione, per quanto attiene i progetti di cui agli articoli 6 e 8, assicura la coerenza di sistema e il coordinamento dell'attività di sperimentazione di Comuni e Province, svolge un'azione di diffusione e messa a disposizione dei cittadini, singoli e associati, e degli enti pubblici dei risultati delle sperimentazioni relative ai bilanci ambientali ed al GPP.
2. I progetti di cui agli articoli 6 e 8 possono essere realizzati mediante accordi e convenzioni interistituzionali e con agenzie pubbliche e private.
3. Per i progetti di bilancio ambientale locale la Regione, attraverso accordi o convenzioni, assume un ruolo di coordinamento e controllo dell'azione dei soggetti coinvolti.
4. Gli Enti locali di cui all'articolo 8 trasmettono annualmente alla Giunta regionale i dati relativi ai provvedimenti assunti.
5. Per facilitare ed incentivare l'attuazione dei Piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici, la Regione promuoverà iniziative di coordinamento e diffusione di GPP.
6. Per quanto attiene le attività previste all'art. 6 nonché l'implementazione e il sistema dei conti ambientali, sulla base di indicatori e dati selezionati, la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, sentita l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania provvede ad emanare linee guida, anche al fine di assicurare la coerenza di sistema e contenere e razionalizzare i costi
7. Per quanto attiene le attività previste all'articolo 7, la Giunta regionale provvede ad emanare atti di indirizzo relativi ai criteri ecologici e alla metodologia da adottare nei bandi di gara.
8. Il Bilancio Ambientale della Regione e i Bilanci Ambientali degli Enti Locali, i Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici della Regione e delle autonomie locali, sono resi disponibili nel sito WEB della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.10  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.11  
Dichiarazione d'urgenza

La presente Legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.